



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 364	di data 04/11/21

Oggetto: SUSSIDIO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA E LA CURA A DOMICILIO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA L.P. 6/98. PRESA ATTO DECESSO ASSISTITO E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 80351 PER L'ANNO 2021.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è stato introdotto un sussidio economico a sostegno delle famiglie che si fanno carico dell'assistenza e della cura a domicilio di persone non autosufficienti;

premesso altresì che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione alla legge provinciale di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita funzioni socio assistenziali in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

atteso che che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013 siglato in data 30 ottobre 2012, ha previsto il trasferimento delle competenze sugli interventi di sostegno economico gestiti dalle Comunità/Territorio Val d'Adige in regime di delega, fra i quali rientra il sussidio economico in oggetto, così come indicato nell'allegato n. 4 parte integrante della delibera di Giunta provinciale n. 399/2012 e successive modifiche;

considerato che a mente di quanto disposto dalle linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali, adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019 e, da ultimo, sostituite con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021, il sussidio economico di cui trattasi è annoverato fra le competenze di livello locale;

dato atto che con l'approvazione della legge provinciale n. 15 del 24 luglio 2012 ed in particolare con l'articolo 15 della stessa è stata disposta l'abrogazione dell'intervento economico in questione;

rilevato in particolare che il secondo comma dell'articolo 15 della legge citata al paragrafo precedente così dispone: "I beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 3), della legge provinciale n. 14 del 1991 e dall'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 continuano a percepire le provvidenze ai sensi dei citati articoli. I titolari delle provvidenze economiche previste dai citati articoli possono presentare domanda di accertamento ai sensi di questa legge, e, all'esito di tale accertamento, hanno facoltà di optare per il regime a loro più favorevole. Tale facoltà è esercitabile una sola volta";

considerato pertanto che dal 15 agosto 2012 l'Amministrazione comunale non può più accogliere domande inerenti il sussidio economico di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 6

pagina 1/4

del 1998 e che i soggetti già beneficiari del medesimo possono presentare domanda ai fini della concessione dell'assegno di cura ai sensi del regolamento da ultimo approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1034 di data 22 giugno 2015, con facoltà di opzione per il regime più favorevole. L'opzione a favore dell'assegno di cura è irreversibile;

vista la nota del Servizio economia e programmazione sanitaria della Provincia Autonoma di Trento del 20 dicembre 2012 prot. n. 147406, con la quale si comunica che, nel caso in cui venga esercitata l'opzione a favore dell'assegno di cura previsto dall'articolo 10 della legge provinciale n. 15/2012, la decorrenza economica di questa nuova prestazione parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'opzione;

considerato che la persona indicata nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, non ha esercitato l'opzione e quindi ha continuato a beneficiare del sussidio economico di cui all'oggetto;

vista la circolare dell'Assessorato provinciale alle Politiche Sociali e alla Salute n. 682/ASS/52/PW/pw del 15 settembre 1999, concernente "Erogazione sussidi per l'assistenza alle persone non autosufficienti in ambito familiare e ulteriori chiarimenti per l'applicazione delle relative disposizioni";

richiamata la determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/1 del 15 gennaio 2021, con la quale è stata impegnata la somma necessaria per l'erogazione dei sussidi economici di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 6/98, relativi all'anno 2021;

vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 15/299 del 17 settembre 2021, con la quale è stata riaccertata, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti, a partire dal 1° settembre 2021, la misura dell'intervento economico in parola, spettante a ciascun beneficiario valutato dall'Amministrazione comunale, compresa la persona indicata nell'allegato n. 1;

preso atto che con provvedimento del Dirigente n. 15/288 di data 20 agosto 2012 era stato inizialmente concesso il sussidio economico di cui trattasi, al beneficiario specificato nell'allegato n. 1;

constatato che in data 21 ottobre 2021 è avvenuto il decesso del familiare assistito dal beneficiario descritto nell'allegato n. 1;

considerato che a seguito di tale decesso viene meno un presupposto essenziale per la prosecuzione del sussidio economico per l'assistenza e la cura a domicilio di persone non autosufficienti ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6/1998 e che pertanto dalla data di cui sopra il beneficio decade;

visto che, per effetto del decesso avvenuto in data 21 ottobre 2021, è stato accertato un risparmio sulle somme precedentemente impegnate pari ad euro 1.487,52, come illustrato nell'allegato n. 1;

ritenuto per i motivi sopra esposti di dover procedere alla revoca del sussidio economico in parola, concesso al beneficiario individuato nell'allegato n. 1, a decorrere dal giorno 21 ottobre 2021, per l'importo descritto nel medesimo allegato;

ritenuto quindi di poter procedere, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, al disimpegno dell'importo di euro 1.487,52 dal capitolo 00529, CDC 15.005.000 interventi per la disabilità del PEG 2021 (impegno n. 80351), dovuta alla decadenza dal sussidio economico in questione del beneficiario individuato nell'allegato n. 1;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto del Comune di Trento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- la legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m. e i.;
- la legge provinciale 28 maggio 1998 n. 6 e s.m. e i.;
- la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 e s.m. e i.;
- la legge provinciale 24 luglio 2012 n. 15;
- la delibera di Giunta provinciale del 2 marzo 2012 n. 399 e s.m. e i.;
- la delibera di Giunta provinciale n. 1034 di data 22 giugno 2015;
- la delibera di Giunta provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019;
- la delibera di Giunta provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021;
- la delibera del Consiglio comunale n. 78 del 27 luglio 2011;
- la delibera della Giunta comunale n. 375 del 27 dicembre 2012 e s.m.;
- il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 65 di data 17 aprile 2007;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;
- il primo piano di riparto e il Decreto di trasferimento delle funzioni, adottati il 30 dicembre 2011, rispettivamente dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2978 e dal Presidente della Provincia con decreto n. 146;
- le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 della legge provinciale 28.05.1998, n. 6 approvate con deliberazione della Giunta provinciale 20.06.2008 n. 1623 e s.m. e i.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1. di prendere atto del decesso della persona assistita dal beneficiario indicato nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di disporre, per i motivi espressi in premessa, la revoca a partire dal giorno 21 ottobre 2021 del sussidio economico in oggetto, inizialmente concesso con provvedimento del Dirigente n. 15/288 di data 20 agosto 2012, al beneficiario individuato nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
3. di rideterminare, conseguentemente, l'impegno di spesa, al capitolo 00529 denominato "interventi per la disabilità: contributi di assistenza familiare – gestione associata", con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 (impegno n. 80351), diminuendo lo stesso di euro 1.487,52, come specificato nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 04/11/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 364

di data 04/11/21

Oggetto: SUSSIDIO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA E LA CURA A DOMICILIO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA L.P. 6/98. PRESA ATTO DECESSO ASSISTITO E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 80351 PER L'ANNO 2021.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	V	2021	12021.04.00529	U.1.04.02.02.999	1505			-1.487,52	"	93904 (8981579)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 novembre 2021